



Comune di Serravalle Scrivia  
*Provincia di Alessandria*

*Servizio Tecnico – Lavori Pubblici e Ambiente*

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELL'ATTIVITA' DI  
"FORNITURA, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE  
DI MANUFATTI PUBBLICITARI IN COMUNE DI SERRAVALLE  
SCRIVIA"

CAPITOLATO SPECIALE

### **Articolo 1 Oggetto del servizio**

Il presente Capitolato regola i rapporti tra il Comune di Serravalle Scrivia (di seguito definito con il termine "Comune") e la Ditta risultata aggiudicataria della specifica gara (di seguito definita con il termine "Concessionaria").

L'affidamento comprende la fornitura, installazione, gestione e manutenzione in esclusiva, senza onere per il Comune, degli impianti pubblicitari individuati nel "progetto impianti pubblicitari e impianti di segnaletica" (di seguito denominato *Progetto*) facente parte del "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31.03.2011.

In particolare il suddetto progetto individua n. 29 posizioni per l'installazione di segnaletica direzionale (frecce) e n. 98 Posizioni per l'installazione di impianti pubblicitari di diverse tipologie e dimensioni. Il concessionario sarà titolare in esclusiva della possibilità di installare gli impianti nelle posizioni individuate con le seguenti condizioni e eccezioni:

- laddove necessario il concessionario dovrà ottenere il nulla osta tecnico o l'autorizzazione degli eventuali enti proprietari delle strade diversi dal comune (strade provinciali o autostrade);
- laddove necessario il concessionario dovrà ottenere il consenso dei proprietari del sedime ove si installa l'impianto;
- nell'eventualità che nella posizione individuata dal Progetto sia installato un impianto pubblicitario regolarmente autorizzato e preesistente alla data di approvazione del piano generale degli impianti, il concessionario potrà usufruire della posizione allo scadere dell'autorizzazione preesistente.

In aggiunta alle prestazioni di cui sopra, è richiesto il versamento di un canone annuo nella misura determinata al termine della procedura di gara.

### **Articolo 2 Durata del contratto – corrispettivo della Concessionaria**

Il contratto avrà una durata di anni 9 (nove) decorrenti dalla data di stipula.

Il corrispettivo delle prestazioni richieste dalla presente concessione è costituito dallo sfruttamento degli spazi pubblicitari, appositamente predisposti sui manufatti oggetto della fornitura, nel rispetto delle norme generali e particolari riguardanti l'attività pubblicitaria, del "Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni" e del "Piano Generale degli Impianti Pubblicitari" approvati con Delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 31.03.2011.

### **Articolo 3 Caratteristiche dei manufatti**

I manufatti oggetto della fornitura ed installazione devono presentare le caratteristiche tecniche indicate nel Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Dovranno inoltre conformarsi a tutte le leggi, disposizioni e normative vigenti e a quelle che saranno emanate nel corso della validità contrattuale, senza che alcun onere o pretesa possa essere avanzato al Comune.

### **Articolo 4 Piano delle installazioni**

Entro 30 gg. dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione la Concessionaria aggiudicataria dovrà produrre un piano dettagliato delle installazioni per l'inserimento dei manufatti.

Tale piano dovrà comprendere quantomeno il 40% delle posizioni individuate nel Progetto.

Le installazioni dei manufatti di pubblicità dovrà avvenire nel periodo massimo di 90 giorni a decorrere dalla data di approvazione del piano delle installazioni.

La Concessionaria che, per cause ad essa non imputabili, non sia in grado di ultimare le installazioni nel termine fissato, può richiederne la proroga.

La risposta in merito all'istanza di proroga, da presentare con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale sulle installazioni, verrà fornita dal Funzionario Responsabile del Comune entro i 15 gg. successivi dal ricevimento della richiesta protocollata.

### **Articolo 5 Obblighi della Concessionaria**

Tutti gli obblighi che seguono sono inderogabili e estesi a ciascun impianto. Il mancato adempimento anche ad uno solo dei sottoelencati obblighi comporterà, previa notifica da parte del Funzionario Responsabile del Comune e trascorso il termine ivi indicato, la irrogazione di una penale di euro 30 (trenta) per ogni manufatto.

L'installazione e gestione di impianti pubblicitari nelle posizioni individuate nel Progetto è da intendersi comprensiva delle seguenti prestazioni:

- 1) progettazione, costruzione, trasporto e posa in opera dei manufatti e di tutte le relative incombenze;
- 2) demolizione, sgombero e trasporto a discarica, previa emissione di ordinanza di rimozione da parte del Comune, di eventuali manufatti pubblicitari esistenti nelle posizioni individuate dal Progetto e privi di autorizzazione in corso di validità;
- 3) realizzazione dei lavori ed opere necessarie alla collocazione dei manufatti stessi, quali ad esempio opere di scavo, fondazioni, ripristino e sistemazione dell'area circostante, riparazione di eventuali danni arrecati alle reti pubbliche di servizio, ecc.;
- 4) manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia, disinfestazione ed igienizzazione dei manufatti e loro mantenimento in perfetta efficienza per tutta la durata della concessione;
- 5) spostamento e reinstallazione dei manufatti per motivate esigenze di pubblico servizio ovvero, per quanto concerne gli spazi privati ad uso pubblico presenti nell'area speciale, per motivate esigenze, condivise dal Comune, delle società commerciali proprietarie degli spazi. Sarà cura del competente Ufficio Tecnico Comunale effettuare controlli nella fase dell'installazione dei manufatti, nonché nel periodo di durata della concessione al fine di verificarne le condizioni di manutenzione e conservazione.

#### **Articolo 6 Oneri della Concessionaria - Oneri a carico del Comune.**

A) Si intendono a totale carico della Concessionaria:

1. le spese contrattuali e d'asta;
2. le spese per il trasporto di qualsiasi materiale, mezzo d'opera e attrezzo;
3. le spese di installazione, manutenzione e gestione dei manufatti;
4. le spese per il trasporto a rifiuto dei manufatti di cui sia ordinata la rottamazione;
5. le spese di installazione, gestione e consumo energetico di eventuali dispositivi;
6. il versamento al Comune, oltre al canone di cui all'art. 8, del corrispettivo dell'imposta comunale sulla pubblicità esposta sugli impianti dalla Concessionaria gestiti.

B) Il Comune è tenuto:

1. a rilasciare, per quanto di propria competenza, permessi, nulla osta, concessioni, autorizzazioni per ogni e qualsiasi prestazione dovuta in base alla concessione, nonché ad inoltrare per conto del concessionario le richieste delle eventuali altre autorizzazioni o nulla osta occorrenti (es. servizio strade provinciale per le aree di competenza).
2. a indicare ed a mettere a disposizione della Concessionaria i siti e le aree di intervento di cui abbia la piena disponibilità, onde consentire alla stessa l'assolvimento ai propri impegni senza alcun indugio.
3. a designare un Responsabile del Procedimento quale referente ed interlocutore unico della Concessionaria per il controllo e la sorveglianza di tutte le fasi di applicazione del contratto, con compito di coordinare o promuovere gli adempimenti del Comune in ordine all'attuazione del contratto.

#### **Articolo 7 Prescrizioni particolari**

La Concessionaria si impegna ad osservare le seguenti prescrizioni in merito alla gestione e sfruttamento degli spazi pubblicitari all'interno della porzione di territorio appartenente alla *Categoria Speciale*, (individuata dall'Allegato A del citato Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e di seguito denominata *Area Speciale*):

1. l'installazione e la gestione di mezzi pubblicitari nei parcheggi privati ad uso pubblico dei centri commerciali, al di fuori quindi degli spazi e della viabilità su cui il comune ha giurisdizione diretta, è assoggettata a quanto disciplinato in appositi accordi tra Comune e società commerciali proprietarie delle aree;
2. non è consentita la pubblicità ostile ai marchi presenti con propri punti vendita all'interno dell'*Area Speciale*;
3. l'80% degli spazi pubblicitari di volta in volta offerti dalla Concessionaria sarà destinato in prelazione ai marchi presenti con propri punti vendita all'interno dell'*Area Speciale*;
4. il restante 20% verrà offerto sul libero mercato unicamente con le limitazioni di cui al punto 2;
5. la parte invenduta dell'80% concesso in prelazione potrà essere offerta al libero mercato con le limitazioni di cui al punto 2;

#### **Articolo 8 Corrispettivo economico per il Comune**

Per ciascun semestre a far data dalla stipula del contratto, la Concessionaria riconoscerà all'Amministrazione Comunale un canone da calcolarsi in termini percentuali sul fatturato dell'attività complessiva della concessionaria.

La percentuale comunale sarà determinata al termine della procedura di gara; **NON VERRANNO** comunque prese in considerazione offerte che riportino una percentuale **inferiore al 13%** del fatturato globalmente derivante dalla gestione degli impianti pubblicitari individuati nel Progetto.

Tale importo dovrà essere liquidato in una rata posticipata, entro 30 gg dalla scadenza di ciascun semestre.

Indipendentemente dall'entità del fatturato è comunque garantito al comune un canone minimo semestrale pari ad € 5.000,00.

Il versamento di quanto dovuto, dovrà essere effettuato presso la Tesoreria con le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia. Il canone verrà regolarmente fatturato dal Comune ed assoggettato ad I.V.A. alle condizioni di legge.

Nel caso in cui la Concessionaria ritardi il pagamento di una rata di oltre 30 (trenta) giorni rispetto al termine stabilito, sarà applicato un interesse di mora calcolato al prime rate ABI, vigente tempo per tempo, maggiorato di 4 punti percentuali.

Per ritardi nei pagamenti superiori ai 50 (cinquanta) giorni il Comune potrà procedere alla risoluzione del contratto e ad incamerare la cauzione, con salvezza di rivalsa per i danni subiti.

La concessionaria dovrà altresì riconoscere al Comune per ciascun anno del contratto il corrispettivo dell'imposta comunale sulla pubblicità, relativamente a tutti gli impianti gestiti nel corso dell'anno di riferimento.

#### **Articolo 9 Fatturato e controlli**

La concessionaria si impegna a relazionare con cadenza semestrale all'Amministrazione Comunale l'andamento della gestione attraverso la predisposizione di report schematici riportanti, per ciascun impianto installato, tutte le inserzioni pubblicate, le date di esposizione e le tariffe applicate a ciascuna inserzione.

Al report schematico dovranno essere allegati, per ciascuna inserzione pubblicitaria, copia delle fatture emesse relative agli impianti pubblicitari in Comune di Serravalle Scrivia ed una tabella riassuntiva delle stesse suddivisa per ciascun impianto installato,

Gli uffici comunali effettueranno controlli periodici a campione rilevando le inserzioni pubblicitarie presenti sugli impianti installati.

Per ogni discordanza o carenza tra quanto trasmesso dalla Concessionaria nei suoi report e quanto rilevato dai controlli effettuati dagli uffici comunali sarà applicata una penale di € 500,00.

Le penali saranno comminate dal Funzionario Responsabile del Comune.

E' facoltà del Comune dichiarare la decadenza della Concessionaria dal contratto nel caso in cui venisse riscontrato, nel corso dello stesso anno solare con le modalità sopra esposte, un numero di infrazioni superiore o uguale a cinque.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni momento ad ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile, anche ai libri della Concessionaria, al fine di accertare la buona conduzione del Servizio e la piena osservanza, da parte della Concessionaria, di tutte le norme vigenti ed in particolare di quelle in materia di lavoro, di sicurezza e di igiene ambientale, nonché di quelle inerenti la regolarità contributiva, senza che dall'esercizio di tale diritto possa sorgere pretesa alcuna di indennità o risarcimento da parte del Concessionario.

Al termine del Servizio, l'Amministrazione potrà svolgere tutte le verifiche necessarie al fine di accertarne la regolare conduzione.

#### **Articolo 10 Approvazione dei messaggi pubblicitari**

Il Comune si riserva la più ampia facoltà di vietare l'esposizione di messaggi pubblicitari contrari al buon costume, lesivi dei diritti costituzionali e della dignità delle persone.

#### **Articolo 11 Danneggiamenti e funzionalità delle strutture**

La Concessionaria dovrà, a proprio esclusivo onere e cura, provvedere tempestivamente ad effettuare tutti gli interventi di ripristino della sicurezza, dell'integrità, decoro e funzionalità di tutti i manufatti installati, che dovessero, in qualunque momento durante l'intero periodo della validità contrattuale, risultare rotti o danneggiati, imbrattati da vernici, asportati o distrutti in tutto o in parte, per qualsiasi motivo o causa, ivi compresi gli atti vandalici, dolosi, colposi, tumulti, incidenti, eventi atmosferici o qualsiasi altra motivazione non espressamente prevista.

Il Comune si impegna a segnalare alla Concessionaria gli estremi dei responsabili dei danneggiamenti arrecati ai manufatti.

Viene fatta salva la possibilità di rivalsa verso terzi (escluso il Comune) da parte della Concessionaria.

Tutti gli interventi e/o sostituzioni necessari ed opportuni dovranno essere effettuati dalla Concessionaria con tempestività, responsabilità ed accuratezza. Per quanto concerne gli interventi urgenti dovranno essere attivati entro 12 ore dalla segnalazione da parte del Comune della specifica problematica.

Le ispezioni che il Comune si riserva di effettuare per proprio conto non esonerano la Concessionaria dalle responsabilità per incidenti che potrebbero verificarsi per tali carenze.

Tutti gli elementi che saranno installati in sostituzione, per effetto del presente articolo, non incidono sui quantitativi oggetto della fornitura, né alcuna pretesa od opposizione potrà essere avanzata dalla Concessionaria al Comune.

#### **Articolo 11 Responsabilità per danni e garanzie**

La Concessionaria è obbligata a vigilare sull'integrità dei manufatti messi in opera e a provvedere alle cautele necessarie per la loro conservazione.

Qualora dai manufatti, per fatto doloso o colposo, o per guasti o per mancata manutenzione, o anche per sola causa di forza maggiore, causa naturale o qualsiasi altra causa, dovessero derivare danni a cose o persone, compresi personale o patrimonio comunale, l'impresa resta l'unica responsabile nei confronti di terzi e si impegna a sollevare il Comune da qualunque controversia giudiziale o stragiudiziale che dovesse sorgere per i danni causati.

Il Comune resta ad ogni effetto estraneo agli obblighi derivanti dai contratti posti in essere dalla Concessionaria afferenti la pubblicità esposta negli spazi di sua competenza e/o da possibili fatti illeciti posti in essere dalla stessa e/o dai suoi dipendenti.

La Concessionaria è obbligata fornire copia al Funzionario Responsabile del Comune, prima dell'inizio della rimozione dei manufatti esistenti e dell'installazione dei manufatti offerti e per tutta la durata del contratto, della propria polizza di assicurazione che deve prevedere un massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) per ciascun sinistro, per ogni persona deceduta o ferita, per i danni alle cose anche se appartenenti a più persone. La polizza dovrà prevedere l'esclusione dell'esercizio di diritto di rivalsa nei confronti dello stesso Comune, e il Comune si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità connessa o derivante dalla collocazione e gestione dei manufatti.

#### **Articolo 12 Proprietà - scadenza del contratto**

I manufatti posti in opera dalla concessionaria, così come individuati nell'art. 1, alla cessazione del contratto potranno divenire di proprietà del Comune dietro adeguato compenso da concordarsi tra le parti; in caso contrario rimarranno di proprietà della Concessionaria.

#### **Articolo 13 Cauzione definitiva**

Prima della sottoscrizione del contratto la Concessionaria dovrà costituire il deposito cauzionale definitivo in misura pari al 10% del valore stimabile del contratto stesso ottenuto moltiplicando il canone annuo minimo offerto per nove anni.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata con le modalità stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Si ribadisce che la mancata costituzione della garanzia nei tempi stabiliti dal Comune, comporta, ai sensi del comma 4 del succitato articolo, la revoca dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria.

La cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita, pena la risoluzione del contratto, ogni qualvolta il Comune ne disponga l'incameramento, in tutto o in parte, per l'applicazione delle penalità di cui al presente Capitolato.

#### **Articolo 14 Accettazione, qualità ed impiego dei materiali**

I materiali ed i componenti forniti ed installati devono corrispondere alle previsioni del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

Il Responsabile del Procedimento può rifiutare i materiali ed i componenti ritenuti non conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dal progetto; in tal caso la Concessionaria è obbligata a rimuoverli e sostituirli con altri a sue spese. Ove la Concessionaria non effettui la rimozione nel termine prescritto il Comune è legittimato a provvedervi direttamente ponendo ogni spesa a carico della Concessionaria.

Il Comune si riserva di effettuare tutte le verifiche che riterrà opportune nel corso delle installazioni.

La Concessionaria dovrà comunicare al Comune l'avvenuto posizionamento dei manufatti di cui all'art. 3, con opportuna autocertificazione attestante la regolare esecuzione.

#### **Articolo 15 Subappalto**

L'impresa può cedere in subappalto o in cottimo, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 18 della legge 19.03.1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, forniture, servizi e lavori se preventivamente indicati in sede di offerta.

Il nulla osta al subappalto verrà rilasciato dal Responsabile del Procedimento.

La Concessionaria si impegna, nel caso venga autorizzata a ricorrere al subappalto, a pagare direttamente i subappaltatori e ad inviare al Comune la copia delle fatture quietanziate dei pagamenti effettuati.

#### **Articolo 16 Tutela dei lavoratori**

La Concessionaria è tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

#### **Articolo 17 Cessione del contratto**

Il contratto non può essere ceduto nè sono cedibili totalmente o parzialmente i diritti che ne derivano, salvo specifiche autorizzazioni da parte del Comune.

#### **Articolo 18 Controversie**

Per ogni controversia legale sarà unico competente il Foro di Alessandria.

#### **Articolo 19 Richiami di Legge**

La Concessionaria, per quanto non richiamato nel presente capitolato, sarà comunque tenuta all'osservazione di tutte le Leggi e Regolamenti che disciplinano gli appalti, i contratti di servizio, la prevenzione e l'infortunistica, i contratti di lavoro, e delle Leggi antinquinamento.